

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, ABILITAZIONE E RILASCIO DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE TRA ATTIVITA' AGRITURISTICA E ATTIVITA' AGRICOLA IN MODALITA' "SEMPLIFICATA"

PREMESSE

Le imprese agricole, per ottenere l'iscrizione negli elenchi degli operatori agrituristici di cui all'art. 30 della L.R. n. 4 del 2009, possono optare alternativamente per:

- a. la presentazione della richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione e iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R. n. 4 del 2009, artt. 8, 16 e 30), secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 2011 "L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo ”;
- b. la presentazione della richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione e iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R. n. 4 del 2009, artt. 8, 16 e 30), in “modalità semplificata” tramite i CAA abilitati e aderenti alla suddetta modalità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs n. 99/2004 e dalla L.R. n. 19/2011, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 956/2016 e dalle disposizioni di cui al presente Allegato.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) la richiesta viene acquisita dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti, i quali procedono all'istruttoria secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 987/2011, al successivo rilascio della certificazione e all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) i CAA procedono alla presentazione della domanda e all'istruttoria della stessa, attenendosi alle indicazioni riportate nel presente Allegato e nella deliberazione n. 987/2011, nonché alla redazione di un verbale di istruttoria da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente

Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente verifica l'insussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività agrituristica come previsto dalla Legge n. 96 del 2006, rilascia la certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola e iscrive l'operatore agrituristico nell'elenco regionale.

La certificazione, secondo il modello predisposto con successivo atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, conterrà l'indicazione che l'istruttoria amministrativa e gli accertamenti sono stati svolti dal CAA affidatario delle attività.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAI CAA IN MODALITA' "SEMPLIFICATA"

I CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono operare in conformità alle disposizioni contenute nel presente Allegato in modalità “semplificata”, dovranno presentare specifica richiesta alla Regione con l’indicazione dei tecnici istruttori e dell’esperienza professionale di ciascuno.

I CAA, per la presentazione della domanda “semplificata”, dovranno attenersi ai seguenti adempimenti:

- assistenza alla compilazione dell’istanza di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione e iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R. 31 marzo 2009, n. 4, artt. 8 e 30), utilizzando l’apposita modulistica;
- trasmissione dell’istanza al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per la relativa protocollazione;
- ricezione del numero di protocollo da parte del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente e costituzione e conservazione del fascicolo istruttorio;
- rilascio al richiedente dell’attestazione contenente l’indicazione della data di inoltro al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente e numero di protocollo;
- verifica documentale della sussistenza dei requisiti e condizioni;
- sopralluogo presso il centro aziendale per la verifica delle coltivazioni, delle produzioni animali e presso gli immobili ove si intendono svolgere le attività agrituristiche e redazione di specifico verbale;
- verifica che il piano colturale e le consistenze dei capi allevati presenti siano dettagliati e coerenti con la documentazione presentata nell’istanza, con le risultanze del sopralluogo e con le banche dati informative disponibili a livello regionale e nazionale;
- redazione del verbale finale dell’esito complessivo delle verifiche svolte, finalizzato ad accertare la sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla deliberazione n. 987/2011, e che l’attività dichiarata dall’imprenditore sia sufficiente allo svolgimento dell’attività agrituristica richiesta;
- inoltro, entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza, del verbale contenente l’esito dell’istruttoria e della dichiarazione relativa alla conservazione dei documenti in originale al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, accertata l’insussistenza in capo all’imprenditore delle condizioni ostative all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’art. 6 comma 1 della Legge n. 96 del 20/2/2006 e acquisite le risultanze dell’attività istruttoria svolta dal CAA, dopo aver riscontrato la completezza dell’istanza e del verbale redatto dal CAA, entro **45 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza**, rilascia la certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, e iscrive l’operatore agrituristico nell’elenco regionale.

Qualora le verifiche effettuate diano esito non favorevole, il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente rigetta l’istanza attivando preliminarmente il contraddittorio con

l'interessato circa la presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza stessa, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ “SEMPLIFICATA” DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE, E ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI

Le richieste di aggiornamento dovranno seguire le stesse modalità, prescrizioni e adempimenti previsti per la richiesta in modalità “semplificata” di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione e iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CAA

Al fine di controllare l’attività svolta dai CAA, i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvederanno ai seguenti adempimenti:

- estrazione di un campione annuale non inferiore al 5% sulle istanze presentate con modalità “semplificata” nell’anno precedente, con minimo di una istanza;
- verifica documentale della sussistenza alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione dei dati inseriti nel verbale di istruttoria sottoscritto dal CAA (requisiti soggettivi, strutturali, produttivi, e relativi all’immobile);
- verbalizzazione delle attività di controllo svolte.

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali collegate alla gestione delle attività da parte del CAA, qualora nell’esercizio delle funzioni si accertino delle irregolarità, verranno applicate le conseguenze sanzionatorie di seguito riportate.

In ragione della necessaria attività di vigilanza che il CAA è tenuto ad esercitare sui propri operatori e della responsabilità collegata all’esercizio delle attività affidate, le sanzioni in capo ai CAA sono definite come segue:

- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale dal 3 al 5% delle domande presentate e istruite nell’annualità oggetto di controllo, il CAA sarà sospeso, con riferimento alle attività affidate per il procedimento qui disciplinato, a decorrere dalla data di conclusione di tale accertamento e per i successivi 6 mesi;
- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale superiore al 5 e fino al 10% delle domande presentate e istruite nell’annualità oggetto di controllo, la sospensione avrà durata di un anno;
- qualora si riscontrino un numero di irregolarità per una percentuale superiore al 10% delle domande presentate e istruite, la sospensione avrà durata due anni.

Al fine del controllo di che trattasi, si considerano irregolarità gli esiti negativi di accertamenti che hanno verificato difformità nel calcolo della connessione e dei dati

significativi riportati nell'elenco degli operatori agrituristici (dati relativi a fabbricati, formazione, iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole e alla Camera di commercio, banche dati informative nazionali o regionali) o nella conservazione agli atti della documentazione relativa all'istanza.

Per ipotesi di ripetute irregolarità che comportano l'applicazione di tre sospensioni consecutive è prevista la revoca dell'esercizio delle attività relative alla gestione della "modalità semplificata".